

DELIBERAZIONE 10 FEBBRAIO 2026

21/2026/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA AGRI SUN SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.S., NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 435081428**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1373^a riunione del 10 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 14 ottobre 2024 (prot. Autorità 72237 del 14 ottobre 2024), Agri Sun Società Agricola S.r.l.s. (di seguito: Agri Sun o reclamante) ha

contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto errore di applicazione del fattore moltiplicativo “2” alla formula “B”, di cui alla Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG) - ritenuta non al minimo tecnico - contenuta nel preventivo di connessione emesso dal gestore in data 28 agosto 2024, in relazione ad un impianto fotovoltaico (pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 435081428);

2. con nota del 27 novembre 2024 (prot. 83155), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con nota del 2 dicembre 2024 (prot. 83913 del 2 dicembre 2024), Agri Sun ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
4. con nota del 5 dicembre 2024 (prot. 84768), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota prot. E-DIS-09/01/2025-0019548 del 9 gennaio 2025 (prot. Autorità 1407 del 9 gennaio 2025), e-distribuzione ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 21 maggio 2025 (prot. 35645), l’Autorità ha convocato un’audizione delle parti;
7. con nota prot. E-DIS-26/05/2025-0607838 del 26 maggio 2025 (prot. Autorità 37475 del 27 maggio 2025), il gestore ha richiesto un rinvio della suddetta audizione;
8. con nota del 28 maggio 2025 (prot. 38137), l’Autorità ha comunicato alle parti il rinvio dell’audizione;
9. con nota del 12 giugno 2025 (prot. 41996), l’Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della citata audizione, svoltasi in data 10 giugno 2025;
10. con nota prot. E-DIS-04/08/2025-0938875, trasmessa in data 5 agosto 2025 (prot. Autorità 55433 del 5 agosto 2025), e-distribuzione ha trasmesso una nota di aggiornamento in relazione a quanto condiviso nel corso della citata audizione del 10 giugno 2025;
11. con nota del 7 agosto 2025 (prot. 55985), l’Autorità ha inviato ad Agri Sun una richiesta di conferma di interesse al reclamo;
12. con nota del 9 agosto 2025 (prot. Autorità 56598 dell’11 agosto 2025), il reclamante ha espresso la volontà di proseguire la trattazione del reclamo;
13. con nota del 15 settembre 2025 (prot. 63842), l’Autorità ha trasmesso alle parti una richiesta di informazioni;
14. con nota del 23 settembre 2025 (prot. Autorità 65680 del 23 settembre 2025), Agri Sun ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
15. con nota prot. E-DIS-09/10/2025-1275722, trasmessa in data 13 ottobre 2025, (prot. Autorità 69897 del 13 ottobre 2025) e-distribuzione ha, a sua volta, fornito le informazioni richieste;
16. in data 19 gennaio 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del d.lgs. 79/99:

- l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - l'articolo 9, comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
18. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TICA:
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti, realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera z), secondo cui la potenza ai fini della connessione è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera aa), secondo cui la potenza già disponibile in immissione è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera bb), secondo cui la potenza già disponibile in prelievo è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera cc), secondo cui la potenza già disponibile per la connessione è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera dd), secondo cui la potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;

- l'articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: MCC) predisposte e pubblicate da ciascun gestore di rete devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- l'articolo 7, comma 7.2, secondo cui, tra l'altro, il preventivo deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del medesimo preventivo. Qualora non siano rispettate tali tempistiche il preventivo decade;
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo. Il preventivo deve, tra l'altro, recare, rispettivamente ai sensi delle lettere b) e d) del medesimo comma 7.3:
 - la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all'articolo 8 del medesimo TICA;
 - il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13 del medesimo TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 7, comma 7.6, che disciplina la fase di accettazione del preventivo da parte del richiedente, la comunicazione di accettazione del preventivo da trasmettere al gestore di rete e le relative informazioni e documentazioni a corredo;
- l'articolo 8 che disciplina le modalità di definizione della STMG;
- l'articolo 8, comma 8.2, lettera a), secondo cui la STMG comprende la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f) del medesimo TICA;
- l'articolo 8, comma 8.11, secondo cui la STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- l'articolo 12 che disciplina il corrispettivo per la connessione nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche nel caso di connessioni in media e bassa tensione degli impianti di produzione alla rete di distribuzione diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022, diversi dagli impianti di

microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e diversi dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica;

- l'articolo 12, comma 12.1, secondo cui, nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 387/03 e nel caso di impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6.000$$

- dove:

CP_A	=	35 €/kW;
CM_A	=	90 €/(kW·km);
CP_B	=	4 €/kW;
CM_B	=	7,5 €/(kW·km);
P	=	potenza ai fini della connessione, espressa in kW;
D_A	=	distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;
D_B	=	distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;

- l'articolo 12, comma 12.2, secondo cui nei casi di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM di cui al comma 12.1 del medesimo TICA devono essere moltiplicati per 2 (due).

QUADRO FATTUALE:

19. In data 3 giugno 2024, con una integrazione in data 4 giugno 2024, Agri Sun ha inviato, tramite il Portale produttori di e-distribuzione, una domanda di nuova connessione alla rete in MT per un impianto di produzione da fonte solare, per una potenza in immissione pari a 199,5 kW, in via Paludi snc, nel Comune di Celano (AQ);
20. in data 9 luglio 2024, il gestore ha comunicato l'incremento dei tempi per la messa a disposizione del preventivo di connessione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 del TICA;
21. in data 28 agosto 2024, con nota prot. ED-28/08/2024-P6948157, e-distribuzione ha pubblicato il preventivo di connessione che prevedeva la seguente soluzione tecnica:
“Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite la realizzazione

di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente ATRANO, uscente dalla cabina primaria AT/ MT AVEZZANO. La connessione è subordinata alla realizzazione della futura CP BORGO QUATTORDICI, presente nel PNRR 100% Hosting Capacity, ed alla nuova uscente denominata "ATRANO", presente anch'essa nel PNRR.”;

22. in data 6 settembre 2024, Agri Sun ha presentato un reclamo al gestore;
23. in data 30 settembre 2024, e-distribuzione ha risposto al suddetto reclamo;
24. in data 14 ottobre 2024, non avendo ritenuto soddisfacente la citata risposta di e-distribuzione, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale;
25. in data 30 ottobre 2024, la contestata STMG è decaduta per mancata accettazione del preventivo da parte del reclamante;
26. in data 12 giugno 2025, Agri Sun ha presentato una nuova domanda di connessione per l'impianto fotovoltaico in parola, per una potenza in immissione pari a 99,6 kW (per tale valore di potenza, è prevista la connessione in BT).

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

27. Agri Sun contesta la STMG predisposta da e-distribuzione con il preventivo di connessione pubblicato in data 28 agosto 2024, ritenuta non al minimo tecnico;
28. in particolare, il reclamante lamenta *“un errore nell'applicazione del fattore moltiplicativo “2” alla formula “B” nel calcolo del corrispettivo per la connessione che (...) risulta essere in evidente contrasto con l'articolo 12, comma 3 del TICA”*.
29. inoltre, il reclamante sostiene che la STMG in questione prende erroneamente come riferimento la cabina di trasformazione ATRANO MT/BT, posta ad una distanza di 0,87 km, anziché la cabina più vicina, DJ202491366 "Museo Archeo", distante solo 0,32 km;
30. Agri Sun *“evidenzia ulteriormente che nei pressi dell'immobile in oggetto, foglio 33 particella 972 nel comune di Celano, risulta già realizzata una linea aerea da voi gestita e collegata allo stesso punto di inserzione da voi indicatomi nel preventivo, sita di fronte la strada via Paludi che confina tutto dell'immobile, che pertanto poteva dare seguito ad una soluzione tecnica nel preventivo meno onerosa ossia in cavo aereo per una lunghezza massima di m 10”*;
31. il reclamante afferma, altresì, che *“il sito mostrato nella piantina non corrisponderebbe all'attuale assetto del terreno che, rispetto alla data di emissione del preventivo, sarebbe nel frattempo cambiato. Gli alberi, per esempio, sarebbero stati tagliati e, quindi, alcuni vincoli sarebbero venuti meno”*;
32. Agri Sun, sottolinea che *“la soluzione interrata contenuta nel preventivo pubblicato da ED non sarebbe una soluzione sicura in quanto il cavo verrebbe posato vicino a un canale fluviale, recentemente oggetto di bonifica, incorrendo nel rischio di dover effettuare una manutenzione futura e pregiudicando la sicurezza delle persone che vi dovessero transitare sopra”*;
33. pertanto, sulla base delle sopradette motivazioni, il reclamante chiede al gestore di rivalutare la STMG, contenuta nel preventivo del 28 agosto 2024, non ritenendola al minimo tecnico.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

34. e-distribuzione afferma *“la legittimità della propria condotta in merito alla emissione della STMG”*, confermando *“la corretta applicazione di quanto disposto dall’articolo 12.2 del TICA e del relativo moltiplicatore 2”*, in quanto *“i dati inseriti nel preventivo, di cui alla domanda di connessione N° 435081428, risultano coerenti.”*;
35. il gestore spiega, infatti, che *“Il coefficiente 2 inserito nella formula è relativo alla soluzione di connessione in cavo interrato”*, poiché *“per allacciare alla rete esistente la nuova connessione richiesta necessita collegarsi all’esistente cavo MT interrato, attraversante la strada comunale, con nuova linea MT interrata in derivazione entra-esce”*;
36. e-distribuzione precisa che *“la STMG proposta era in cavo interrato in quanto tale soluzione, rispetto a quella in cavo aereo, comportava un minor impatto sia in termini economico-realizzativi sia a livello di impatto tecnico sulla rete esistente stante l’impossibilità rilevata all’epoca del sopralluogo di poter realizzare una linea aerea parallela alla strada comunale oggetto della soluzione interrata o comunque parallela all’area dove insistevano delle piante”*;
37. il gestore chiarisce che *“Per quanto attiene la Cabina MT/BT di riferimento per il calcolo, si prende in considerazione la cabina più vicina in esercizio da almeno 5 anni. Nel caso specifico è la Cabina Secondaria DJ20.2.503196 DENOM. ATRANO M come da documentazione allegata al medesimo preventivo formalizzato in data 28/08/2024”*, precisando che *“La distanza DA, della formula “A” di cui all’articolo 12.1 del TICA, è stata calcolata considerando la cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete DJ202503196 denominata ATRANO M., che è la più vicina al punto di connessione in servizio da almeno 5 (cinque) anni. La misura della distanza è stata eseguita in linea retta isometrica dal baricentro della cabina di riferimento fino al punto di prelievo dell’energia elettrica. La cabina denominata MUSEO ARCHEO DJ202491366, che si vede nella planimetria allegata al preventivo di ED (pagina 36 dell’allegato A), non può essere considerata per il calcolo della distanza DA in quanto si tratta di cabina utente, nella quale non è presente trasformazione media/bassa del gestore di rete”*;
38. e-distribuzione nega che *“si sarebbe potuto prevedere una soluzione in cavo aereo”* utilizzando *“linee aeree presenti nelle vicinanze del punto di connessione”*, in quanto *“Tali linee non sono idonee per la connessione dell’impianto di produzione in quanto esercite con livello di tensione BT (bassa tensione).”*. Inoltre, *“sia il palo di fine linea aerea esistente che il precedente sostegno, individuati dal reclamante, non possono essere considerati idonei in quanto detti sostegni esistenti sono di altezza e di prestazione meccanica insufficienti a garantire il rispetto della normativa con riferimento, sia al rispetto del franco verso terra, che alle sollecitazioni meccaniche di maggior entità derivanti dalla variazione della tipologia del conduttore (da conduttori nudi a cavo elicord) e dai gradi di incidenza delle linee sui medesimi”*;
39. in conclusione, per e-distribuzione *“la soluzione al minimo tecnico indicata nel preventivo pubblicato rappresenta l’opzione compatibile con i vincoli paesaggistici*

e ambientali presenti sul territorio. Infatti, la realizzazione di una nuova linea aerea, con l'installazione dei relativi sostegni, risulterebbe incompatibile con le norme paesaggistiche attualmente vigenti”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

40. Il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se la STMG, contenuta nel preventivo del 28 agosto 2024, che prevedeva una soluzione in cavo interrato anziché in cavo aereo, fosse al minimo tecnico, secondo le prescrizioni contenute nel TICA e, conseguentemente, se il corrispettivo per la connessione, ottenuto moltiplicando per 2 (due) i coefficienti CM previsti dal comma 12.1 del TICA, sia stato o meno correttamente calcolato, in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 435081428;
41. preliminarmente, si evidenzia che - sulla base della documentazione prodotta dalle parti nel corso dell'istruttoria e delle informazioni acquisite nell'ambito della citata audizione del 10 giugno 2025 - il contestato preventivo di connessione del 28 agosto 2024 è decaduto per mancata accettazione dello stesso da parte del reclamante;
42. si rileva, altresì, che la valutazione tecnica della STMG, oggetto della presente decisione, verte sulle condizioni della rete e del territorio esistenti nel periodo di tempo compreso tra la data di richiesta della connessione (completata in data 4 giugno 2024) e la data di messa a disposizione del preventivo (28 agosto 2024), non rilevando eventuali mutamenti dell'assetto del terreno avvenuti successivamente a tale intervallo temporale come, per esempio, il taglio degli alberi, menzionato dal reclamante in audizione, che sarebbe avvenuto *“all'incirca dopo il 15 settembre e non oltre il 30 ottobre dell'anno 2024”*;
43. premesso quanto sopra, in linea generale, si evidenzia che, ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, la soluzione tecnica minima per la connessione è quella che - con riferimento alle caratteristiche del sistema di distribuzione ovvero di trasmissione nell'area dove è richiesta la connessione e sulla base di scelte tecniche determinate dalla Norma CEI 0-16 e dalle MCC definite dai singoli gestori di rete sulla base delle indicazioni del TICA – consente, *in primis*, di ridurre al minimo per il Sistema Elettrico Nazionale il costo per la realizzazione della medesima connessione in rapporto ad altre possibili soluzioni di connessione alternative ipoteticamente realizzabili;
44. più nel dettaglio, per accertare se la STMG in questione fosse al minimo tecnico occorre verificare se tale STMG fosse conforme a quanto prescritto nei seguenti articoli del TICA:
 - articolo 1, comma 1.1, lett. jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento

- per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- articolo 8, comma 8.2, lett. a), secondo cui la STMG deve comprendere la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali predisposte e pubblicate nelle MCC dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - articolo 8, comma 8.11, secondo cui la STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
 - articolo 12, comma 12.2, secondo cui nei casi di nuova connessione in cavo interrato i corrispettivi CM previsti dal comma 12.1 del TICA devono essere moltiplicati per 2 (due);
45. pertanto, sulla base della normativa di riferimento e delle sopradescritte prescrizioni del TICA in merito alla STMG, ne consegue che, nella fase di messa a disposizione del preventivo, il gestore di rete – tenuto conto dell'esigenza primaria di rendere minimo per il Sistema Elettrico Nazionale il costo per la realizzazione della medesima connessione, garantendo al tempo stesso la sicurezza e lo sviluppo razionale delle reti elettriche - ha l'obbligo di definire una STMG sulla base di soluzioni tecniche convenzionali, i cui costi medi sono individuati da valori unitari di riferimento. Ciò al fine di individuare la soluzione per la connessione necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
46. inoltre, il citato comma 12.2 del TICA prevede che l'individuazione della soluzione al minimo tecnico, valutate le specifiche condizioni tecnico-economiche della richiesta di connessione, possa prevedere la realizzazione in cavo interrato dell'intero impianto di rete per la connessione e la conseguente moltiplicazione per 2 (due) dei corrispettivi CM previsti dal comma 12.1 del TICA;
47. nella fattispecie in esame, nel corso dell'istruttoria, è emerso che:
- il gestore ha predisposto la STMG in *“cavo interrato in quanto tale soluzione, rispetto a quella in cavo aereo, comportava un minor impatto sia in termini economico-realizzativi sia a livello di impatto tecnico sulla rete esistente stante l'impossibilità rilevata all'epoca del sopralluogo di poter realizzare una linea aerea parallela alla strada comunale oggetto della soluzione interrata o comunque parallela all'area dove insistevano delle piante”*;
 - la STMG *“prevedeva la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in modalità entra-esce sulla linea MT esistente “ATRANO”, alimentata dalla cabina primaria AT/MT di Avezzano. La connessione risultava subordinata alla*

realizzazione della futura cabina primaria “Borgo Quattordici”. Tale configurazione era considerata il minimo tecnico, in quanto non prevedeva interventi di modifica o potenziamento sulla linea aerea MT esistente. I costi di realizzazione, in capo al gestore di rete, al netto dell’allestimento della cabina di consegna, ammontano ad € 14.356,78. (..) Un’eventuale soluzione alternativa, mediante cavo aereo, avrebbe comportato un tracciato di linea differente a causa della presenza di alberature adiacenti alla strada comunale confinante con la particella oggetto di realizzazione dell’impianto di produzione, oltre alla sostituzione del sostegno di capolinea e alla posa di ulteriori tre sostegni con caratteristiche meccaniche adeguate alla tesatura del nuovo cavo aereo come rappresentato nello schema della connessione e dettagliatamente rappresentato nel verbale di Audizione (...) In tal caso, i costi di realizzazione in capo al gestore sarebbero ammontati a € 22.539,26”;

- *“la STMG indicata nel preventivo pubblicato prevede una soluzione tecnica in entra-esce ai fini di garantire la qualità e continuità del servizio erogato anche in situazioni laddove dovessero occorrere dei guasti agli impianti di distribuzione in rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 8, comma 11 del TICA”;*
- 48. la ricostruzione fattuale e regolatoria fornita da e-distribuzione in merito al *modus procedendi* per la messa a disposizione della STMG al reclamante - con riferimento alle condizioni della rete e del territorio esistenti nell’intervallo di tempo compreso tra la data di richiesta della connessione da parte di Agri Sun (completata in data 4 giugno 2024) e la data di messa a disposizione del preventivo da parte di e-distribuzione (28 agosto 2024) - appare essere supportata da elementi non privi di logica anche in un’ottica di salvaguardia della continuità e qualità del servizio e in termini di sicurezza e di costi complessivi per il Sistema Elettrico Nazionale;
- 49. in conclusione, risulta accertato che la STMG, contenuta nel preventivo del 28 agosto 2024, che prevedeva una soluzione in cavo interrato anziché in cavo aereo, fosse al minimo tecnico, secondo le prescrizioni contenute nel TICA e, conseguentemente, che il gestore ha correttamente calcolato il corrispettivo per la connessione, ottenuto moltiplicando per 2 (due) i coefficienti CM previsti dal comma 12.1 del TICA, in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 435081428;
- 50. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Agri Sun Società Agricola S.r.l.s., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 435081428;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua